

Protocollo d'intesa

tra

L'Associazione dei Comuni della Toscana, di seguito denominato
Anci Toscana

Organismo regionale dell'Associazione Nazionale, titolare della rappresentanza politico istituzionale
a livello regionale dei Comuni

rappresentata dal Segretario Generale, Alessandro Pesci

e

l'Associazione Stampa Toscana

sindacato unitario dei giornalisti toscani affiliato alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana

rappresentata dal Presidente, Paolo Ciampi

e

Giornalisti Uffici Stampa

gruppo di specializzazione dell'Associazione Stampa Toscana

rappresentato dal Presidente, Elisabetta Giudrinetti

e

l'Ordine dei Giornalisti della Toscana

ente giuridico di diritto pubblico, la cui iscrizione è obbligatoria per l'esercizio della professione di giornalista

rappresentato dal Presidente, Carlo Bartoli

premesso

- che l'evoluzione del rapporto tra cittadini, istituzioni e *media* ha determinato profondi mutamenti nell'attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, facendo emergere l'esigenza di affiancare al concetto ispirato ai principi di chiarezza e completezza tradizionale di informazione sui servizi erogati – un concetto di informazione al cittadino più ampio che comprende aspetti connessi al principio di trasparenza dell'azione politico-amministrativa al fine di garantire una più ampia consapevolezza e partecipazione alla gestione democratica delle istituzioni;
- che a tali esigenze si ispira la legge 150/2000, con la quale il legislatore ha riconosciuto l'attività di informazione come parte integrante e strategica dell'azione amministrativa pubblica, definendo un assetto organizzativo del sistema di comunicazione incentrato sulla istituzionalizzazione degli "Uffici Stampa", quali strutture la cui costituzione ed il cui funzionamento – a differenza degli uffici relazioni con il pubblico - sono configurati avendo come parametro di riferimento le competenze e le capacità proprie della professione giornalistica;
- che la predetta legge 150/2000 ha previsto l'obbligatorietà dell'assegnazione delle funzioni di responsabile e di addetto all'ufficio stampa nella pubblica amministrazione esclusivamente a giornalisti iscritti all'albo professionale;
- che l'Anci Toscana, in linea con quanto stabilito dal principio legislativo, ritiene opportuno sensibilizzare le Amministrazioni Comunali sulla necessità di dare piena attuazione alle disposizioni in tema di costituzione degli Uffici Stampa per garantire un efficace sistema di informazione e comunicazione istituzionale;

- che l'Associazione Stampa Toscana, il gruppo Giornalisti Uffici Stampa e l'Ordine dei giornalisti della Toscana concordano sull'importanza per i cittadini di ricevere una informazione istituzionale chiara, completa ed equilibrata e che questo possa realizzarsi attraverso l'impiego di risorse qualificate e in possesso delle necessarie competenze professionali nel campo della comunicazione e dell'informazione giornalistica;

concordano

sull'opportunità di definire convenzionalmente – nel rispetto imprescindibile dei parametri fissati dalla legge 150/2000 - un sistema condiviso di criteri a cui possano ispirarsi le Amministrazioni Comunali della Toscana per uniformare le procedure di assegnazione degli incarichi presso gli Uffici Stampa.

A tal fine dichiarano di condividere la validità dei seguenti principi, impegnandosi nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei limiti connessi alle relative funzioni istituzionali, ad intraprendere ogni iniziativa utile alla loro concreta attuazione.

Art. 1

Costituzione dell'Ufficio Stampa

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 150/2000 i Comuni possono dotarsi di una struttura che assicuri lo svolgimento delle attività di Ufficio Stampa e che abbia quindi come compito prioritario quello di curare tutti gli aspetti connessi all'informazione dell'Ente locale nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa. In attuazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, le Amministrazioni comunali che presentino dimensioni ridotte in termini territoriali o di popolazione residente, è auspicabile che razionalizzino le risorse mediante la costituzione di servizi di informazione in forma associata, secondo tutte le modalità previste dalla legge.

Art. 2

Requisiti del personale addetto all'Ufficio Stampa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 150/2000, il personale impiegato presso l'Ufficio Stampa e incaricato dello svolgimento delle attività di informazione deve essere in possesso dello status professionale di giornalista professionista o pubblicista e deve risultare iscritto nell'apposito albo professionale dei giornalisti all'atto dell'assegnazione dell'incarico. Ogni Ente valuterà l'opportunità, nel caso siano presenti più giornalisti all'interno dell'Ufficio stampa, di istituire la figura di Capo Ufficio Stampa.

L'iscrizione nell'Albo dei giornalisti non costituisce invece requisito obbligatorio per l'affidamento dell'incarico di portavoce degli organi di vertice dell'ente – di cui all'art. 7 della legge 150/2000 – in considerazione della finalità del ruolo di portavoce, individuato dalla legge, di gestione dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione e della conseguente necessaria sussistenza di uno stretto legame fiduciario sotteso a tale funzione.

Art. 3

Procedure di reclutamento del personale

In conformità alle disposizioni di cui al comma 2 del già citato art. 9 della legge 150/2000, le funzioni di addetto stampa, stante i requisiti sopra indicati, possono essere svolte da personale dipendente dell'ente locale - anche in posizione di comando o fuori ruolo - ovvero da personale estraneo all'amministrazione comunale ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni.

A tal fine si conviene sull'opportunità che gli enti locali adottino procedure comuni per il reclutamento del personale da assegnare all'Ufficio Stampa anche attraverso il supporto di schemi di bando come quello proposto in *allegato 1* dai sottoscrittori.

In considerazione della necessità di specifiche capacità professionali giornalistiche per lo svolgimento delle funzioni di addetto stampa, si concorda sull'opportunità di avvalersi, quali membri delle commissioni esaminatrici in sede di selezione del personale, della consulenza di giornalisti di comprovata competenza e anche su indicazione, a richiesta dell'Ente, dell'Ordine dei giornalisti e del gruppo di specializzazione Giornalisti Uffici Stampa.

Art. 4

Tipologia del rapporto di lavoro dei giornalisti operanti presso l'Ufficio Stampa dei Comuni

Auspiciando che si pervenga in tempi brevi alla definizione, in sede di contrattazione nazionale, dell'inquadramento contrattuale dei giornalisti operanti presso gli Uffici Stampa delle pubbliche amministrazioni, il rapporto di lavoro dei giornalisti in pianta organica assunti a tempo indeterminato è regolato dal Contratto Collettivo del comparto Regioni e Autonomie Locali. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non trovano applicazione le disposizioni in materia di lavoro a progetto in base a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 61 del Dlgs 276/2003 (che testualmente recita: "Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo").

Art. 5

Regime previdenziale

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 76 della legge 388/2000 all'art. 38 della legge 416/81, gli iscritti all'Ordine dei giornalisti che svolgano esclusivamente o in misura prevalente attività lavorativa di natura giornalistica in regime di subordinazione ovvero di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente assicurati all'INPGI -Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – a prescindere sia dalla natura del datore di lavoro presso il quale è svolta la prestazione sia dalla tipologia del contratto applicato.

Pertanto, l'Amministrazione comunale, relativamente ai rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con i giornalisti addetti all'Ufficio Stampa, è tenuta ad aprire una posizione assicurativa – in luogo dell'INPDAP e dell'INPS presso la Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (per i giornalisti assunti con contratto di lavoro subordinato) ovvero presso la Gestione separata (per i giornalisti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) dell'INPGI e ad assolvere ai relativi adempimenti amministrativi consistenti nell'invio delle denunce mensili e nel versamento della contribuzione previdenziale secondo le modalità stabilite dal predetto Ente per la generalità dei datori di lavoro. Limitatamente agli incarichi assegnati sulla base di rapporti di consulenza libero professionale, invece, l'Amministrazione locale è tenuta unicamente a corrispondere al giornalista, all'atto del pagamento del relativo compenso, il contributo integrativo dovuto in favore della Gestione separata dell'INPGI, attualmente pari al 2% del compenso lordo.

Art. 6

Norma transitoria

Le parti si impegnano infine a proseguire il confronto sui temi attinenti le varie problematiche connesse all'attuazione dei profili di ambito giornalistico della legge 150/2000 ed ad ulteriori future

collaborazioni nell'ambito della formazione, dell'attività convegnistica ed altro da definire entro 60 giorni dalla stipula del presente protocollo d'intesa.

Anci Toscana
Il segretario generale
Alessandro Pesci

Alessandro Pesci

L'Associazione della stampa toscana
Il presidente
Paolo Ciampi

Paolo Ciampi

Il gruppo di specializzazione Giornalisti Uffici Stampa
Il presidente
Elisabetta Giudrinetti

Elisabetta Giudrinetti

L'Ordine dei giornalisti della Toscana
Il presidente
Carlo Bartoli

Carlo Bartoli

Firenze, 01 SET. 2011 2011